



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.12.2025
COM(2025) 984 final

ANNEX

ALLEGATO

della

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
per sveltire le valutazioni ambientali**

ALLEGATO

Pacchetto di strumenti per categorie o settori strategici

I. Interesse pubblico prevalente

Per i progetti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento e se la legislazione dell'Unione rinvia alla presente disposizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, per quanto riguarda le valutazioni ambientali e gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, determinati progetti elaborati per categorie o settori strategici sono considerati d'interesse pubblico e possono essere considerati d'interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in dette direttive.

Nel valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 si tiene specificamente conto della natura strategica del progetto. In tal caso gli Stati membri possono, in circostanze specifiche e debitamente giustificate, limitare l'applicazione del presente paragrafo a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.

II. Approvazione tacita

Per i progetti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento e se la legislazione dell'Unione rinvia alla presente disposizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, nelle procedure di autorizzazione dei progetti elaborati per categorie o settori strategici gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta delle autorità competenti entro il termine stabilito, gli specifici adempimenti amministrativi intermedi siano considerati approvati, tranne nel caso in cui il progetto sia soggetto a valutazione dell'impatto ambientale a norma delle direttive 2000/60/CE, 2009/147/CE, 2011/92/UE o 92/43/CEE o tranne nel caso in cui il principio della approvazione amministrativa tacita non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro.

Il paragrafo precedente non si applica alle decisioni finali sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni, che devono essere esplicite. Tutte le decisioni sono rese pubbliche.

III. Risoluzione delle controversie

Per i progetti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento e se la legislazione dell'Unione rinvia alla presente disposizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, tutti i procedimenti di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi e i rimedi giurisdizionali relativi ai progetti di categorie o settori strategici dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali o collegi nazionali, compresi i procedimenti di mediazione o di arbitrato, ove previsti nel diritto nazionale, sono condotti con procedura accelerata se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede questo tipo di procedura e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali solitamente applicabili.